

DETERMINAZIONE

Data: **08-05-2025** - Numero: **27/P** - Numero Registro Generale: **332**

Settore: Economico Finanziario

Servizio: Personale

Responsabile del Servizio: Saba Valter

Responsabile del Procedimento: Lampis Laura

Oggetto:

Art. 79 CCNL 16-11-2022: "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - Costituzione Fondo anno 2025.

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Elevata Qualificazione.

Il Responsabile del Servizio

Visti

- il decreto sindacale n. 11/DCR del 23 dicembre 2024 che conferisce al sottoscritto l'incarico di Responsabile degli uffici e dei servizi e la titolarità di elevata qualificazione del Settore Economico Finanziario con competenza per il Servizio Personale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";

Dato atto che

né il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale del presente atto, né il Responsabile del Procedimento proponente l'adozione, incorrono nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi della Legge n. 190 del 06-11-2012 e norme collegate;

Richiamati

i seguenti atti:

- deliberazione di C.C. n. 3 del 12-02-2025 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2025/2027;
- deliberazione di C.C. n. 4 del 12-02-2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- deliberazione di G.C. n. 20 del 14-02-2025 di approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2025/2027;

Premesso che

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16-11-2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Visto

l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021, che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21-05-2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Dato atto

pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

Risorse decentrate stabili (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

Risorse variabili (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che

come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL 16-11-2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - Importo unico consolidato 2017 come certificate dal Revisore dei Conti (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31-12-2018, con decorrenza dal 01-01-2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023);

Dato atto

altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Visto

l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati

- i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:
 - l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Riscontrato che

non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati

- l'art 11 del D.Lgs. n. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.";
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

Rilevato

pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21-05-2018 (Differenziali PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21-05-2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31-12-2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31-12-2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01-01-2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31-12-2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01-01-2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Evidenziato che

la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab.

15 a lui dedicata;

Preso atto che

- si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;
- il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 11.359,67;

Richiamato

l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Evidenziato che

il D.M. 17-03-2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che

la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22-09-2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che

il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11-09-2020, hanno chiarito che è fatto

salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31-12-2018;

Rilevato che

il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31-12-2024, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31-12-2018;

Verificato che

per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non è adeguato e pertanto il limite di cui sopra quantificato in **€. 402.774,57** rimane quantificato come da prospetto allegato (comprensivo del salario accessorio del Segretario Comunale);

Considerato che

il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Parte Stabile

- Art. 79, comma 1:
 - lettera a):
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€. 258.616,95**;
- Risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31-12-2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01-01-2019, per un importo complessivo di **€. 6.905,60**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze

tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali €.

5.245,23;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **€. 10.578,88;**
 - lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31-12-2018. Quota di competenza dell'anno 2024, per un importo complessivo di **€. 5.872,75;**
 - lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16-11-2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per **€.**
6.215,43;
- Art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato per tutto l'anno, tra posizioni giuridiche B3 e B1 pari ad **€. 10.124,01;**

Atteso che

per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad **€.**
303.558,85;

Parte Variabile

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci:

- Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016/2018, specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016: € 25.000,00, non soggette a limitazione;
 - Censimento - ISTAT € 1.000,00, non soggette a limitazione;

- risorse di cui all'art. 79, comma 3, CCNL 2019/2021, per l'importo pari ad **€. 3.801,71**, non soggette a limitazione. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle E.Q., fino allo 0,22% del monte salari 2018;
- LR 19 - Quota aggiuntiva produttività collettiva: **€. 14.341,37**, soggette a limitazione;
- art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016/2018: importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **€. 410,73**, soggette a limitazione;
- art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 2016/2018, inserimento risorse per mesi notificatori per **€. 120,00**, soggette a limitazione;

Considerato

altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti - €. 10.332,35 (art. 80 comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - €. 7.198,22 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che

per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 - parte variabile – ammonta ad **€. 62.204,38**;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad €. 410.165,01, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, così ripartito:

- €. 365.763,23 totale fondo risorse decentrate dei dipendenti (di cui €. 284.067,93 soggette al limite e €. 81.695,30 non soggette al limite);
- €. 92.327,30 (€. 91.080,00 incrementato dello 0,22% monte salari 2018 ex art. 79,

comma 3, per €. 1.247,30, fuori dal limite) totale fondo risorse decentrate dei Responsabili di Settore (più €. 6.001,28 per integrazione fondo EQ fuori dal limite ex art. 11-bis, co 2, DL 135/2018);

- €. 21.605,34 totale fondo straordinario;
- **€. 13.411,74** accessorio segretario comunale (posizione e risultato);

Rilevato che

il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di **€. 7.390,44**;

Tenuto conto che

il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che

la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Dato atto

inoltre, che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 22-12-2023;

Considerato che

il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Visti

- il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- i vigenti CC.NN.LL. Funzioni Locali;
- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Verificata

la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000.

Determina

Per quanto in premessa

Di individuare

il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nell'importo di €. 402.774,57 (al netto della decurtazione), come da allegato alla presente determinazione, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1;

Di costituire

ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16-11-2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di €. 402.774,57, come da allegato alla presente determinazione;

Di procedere

alla decurtazione di €. 7.390,44 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Di dare atto che

la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

Di attestare che

il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025-2027 afferenti la spesa del personale;

Di comunicare

per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

Di pubblicare

il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto che

- la Responsabile del Procedimento della presente determinazione è la Dott.ssa Laura Lampis;
- non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione né in capo al responsabile del procedimento né in capo al responsabile del provvedimento;

Di apporre

in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dare corso ai successivi adempimenti di competenza.

Allegati

- All.01 –Fondo risorse decentrate - anno 2025 ai sensi del CCNL 16 novembre 2022.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Valter Saba

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025
CCNL 2019/2021**

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	258.616,95
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	10.578,88
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	10.578,88
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	6.905,60
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	5.245,23
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	5.872,75
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	6.215,43
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023	10.124,01
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	34.363,02
TOTALE RISORSE STABILI	303.558,85

Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C)	14.341,37
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	410,73
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	120,00
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ARTT. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	14.872,10

Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	10.332,35
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 e 0,22% MONTE SALARI 2018	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023	25.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	1.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - Supporto transizione elettorale in ANPR - PNRR M1C1 - Inv. 1.4	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SARDEGNA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELL'ANNO 2025	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2 E 3	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	7.198,22
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021	3.801,71
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	47.332,28

TOTALE RISORSE VARIABILI	62.204,38
---------------------------------	------------------

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	365.763,23
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	284.067,93
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	81.695,30

Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	7.390,44
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI...	
TOTALE DECURTAZIONI	7.390,44

TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	358.372,79
--	-------------------

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	274.088,73	365.763,23
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
TOTALE LORDO	274.088,73	365.763,23
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		81.695,30
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	81.695,30
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	94.598,91	6.001,28
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		-
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	12.481,59	13.411,74
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		-
FONDO STRAORDINARIO	21.605,34	21.605,34
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	402.774,57	410.165,01
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019	- 26.279,80	
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019	402.774,57	
DECURTAZIONE DA OPERARE		7.390,44



COMUNE DI GUSPINI
Provincia del Sud Sardegna

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 16 del 9 maggio 2025

In data odierna presso il proprio studio in Guspini il Sottoscritto Stefano Boi, in qualità di revisore unico del Comune di Guspini (Sud Sardegna), ha esaminato la documentazione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Dup per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 con i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Il sottoscritto:

- vista la determinazione del Responsabile del Servizio, Dr. Valter Saba, n. 27/P del 8 maggio 2025 – Registro Generale numero 332;
- vista l'allegato 01 – Fondo risorse decentrate - anno 2025 ai sensi del CCNL 16 novembre 2022, allegato alla determina di cui al punto precedente;
- visto il D.Lgs. n°165/2001;
- considerato che in data 16-11-2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- visto l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021;
- visto 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL 16-11-2022;
- visto 79, commi 2, del CCNL 16-11-2022;
- visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

- visto l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, e successive integrazioni;
- visto l'art 11 del D.lgs. n. 135/2018;
- visto l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021;
- visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- visto il D.M. 17-03-2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, (art. 1, comma 2);
- vista la deliberazione n. 134 del 22-09-2021 della Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia;
- visto il D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11-09-2020;
- visto il D.Lgs. n°267/2000;
- visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- visto il C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Enti Locali;
- visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
- visto lo Statuto Comunale;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio;

TENUTO CONTO

- che le risorse decentrate relativamente all'anno 2025, come da determinazione in esame, ammontano complessivamente a Euro **410.165,01**, e sono così ripartite:
 - Euro 365.763,23 totale fondo risorse decentrate dei dipendenti (di cui Euro **284.067,93** soggette al limite e Euro 81.695,30 non soggette al limite);
 - Euro 92.327,30 (Euro **91.080,00** incrementato dello 0,22% monte salari 2018 ex art. 79, comma 3, per Euro 1.247,30, fuori dal limite) totale fondo risorse decentrate dei Responsabili di Settore (più Euro 6.001,28 per integrazione fondo EQ fuori dal limite ex art. 11-bis, co 2, DL 135/2018);
 - **Euro 21.605,34** totale fondo straordinario;
 - **Euro 13.411,74** accessorio segretario comunale (posizione e risultato);

- che il limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Dlgs. 75/2017, anno 2016, è pari a **Euro 402.774,57**;
- che il fondo 2025 così costituito, pari a **Euro 410.165,01**, non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- che si rende quindi necessaria una decurtazione per applicazione dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 (superamento "tetto" 2016) pari a **Euro 7.390,44**;
- che, come evidenziato nella determinazione citata, il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito tenendo conto della decurtazione di cui sopra, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 22-12-2023;
- che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025/2027 afferenti la spesa del personale,

Preso atto che né il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale del presente atto, né il Responsabile del Procedimento proponente l'adozione, incorrono nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconfiribilità ai sensi della Legge n. 190 del 06-11-2012 e norme collegate;

Il sottoscritto

esprime parere favorevole e contestualmente certifica, il Fondo Risorse Decentrate per il personale del comparto per l'anno 2025 per il personale dipendente del Comune di Guspini, così come costituito con determinazione n. 27/P del 8 maggio 2025 - Registro generale n. 332.

Guspini 9 maggio 2025

Il Revisore Dei Conti

Dott. Stefano Boi

Firmato digitalmente